La normativa Inpdap in linea con il testo unico della maternità e della paternità (decreto legislativo 151/2001) nei casi in cui i genitori non lavorano ancora o hanno perduto il lavoro.

CRESCERE FIGLI FA CRESCERE LA PENSIONE

Cinque mesi – a titolo di congedo obbligatorio - sono riconosciuti gratuitamente con i contributi figurativi. Gli eventuali ulteriori mesi possono essere riscattati a pagamento, nei limiti in cui sono riconosciuti dapprima l'assenza facoltativa e poi il congedo parentale.

hi ha avuto figli prima di trovare un posto di lavoro, oppure durante periodi di non lavoro, può inserire nel proprio conto assicurativo per la pensione non solo i periodi corrispondenti a quelli del congedo obbligatorio per maternità (riconosciuti gratuitamente attraverso l'accredito della contribuzione figurativa), ma anche quelli corrispondenti ai successivi periodi di congedo parentale. Questi secondi periodi però possono essere riconosciuti solo dietro pagamento del relativo riscatto, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'evento. Ovviamente i periodi di cui si richiede l'accredito della contribuzione figurativa e il riscatto non debbono essere coperti da altra assicurazione previdenziale.

Cinque più sei. Perciò, in assenza di un rapporto di lavoro, possono essere riconosciuti i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità (cinque mesi) e facoltativa (sei mesi).

A - Per l'accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria di maternità è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione (nell'arco dell'attività lavorativa) versata in "costanza di rapporto di lavoro".

B - Per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa, invece, è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione versata in "costanza di effettiva attività lavorativa". La normativa prevede che il periodo

massimo riscattabile è di cinque anni.

La normativa nel tempo. In relazione alla normativa vigente al momento in cui si è verificato l'evento della maternità, variano sia i periodi da accreditare gratuitamente e quelli da poter riscattare, sia i soggetti che possono vantare tale

LAVORIAMO O METTIAMO SU FAMIGLIA?

L'Italia è uno dei paesi dove si fanno meno figli al mondo, che vivono più a lungo con i genitori e dove maggiori sono la longevità e l'invecchiamento della popolazione. Un peso così elevato degli anziani (attualmente una persona su cinque), del tutto nuovo nella storia dell'umanità, che costituisce una sfida per le società moderne, con conseguenze economiche e sociali che tutti noi ci troveremo ad affrontare.

La scelta se lavorare o meno influenza l'organizzazione familiare e la vita di tutti i giorni, ma in tempi di "vacche magre" dovuti alla crisi economica a livello mondiale spesso si antepone la scelta lavorativa rispetto a quella di mettere "su famiglia".

diritto, come sotto specificato.

PER GLI EVENTI MATERNITÀ VERIFICA-TISI DAL 4 GENNAIO 1951 AL 17 DI-CEMBRE 1977

1) avente diritto: solo la madre; 2) periodo valutabile per l'accredito di

contributi figurativi: 5 mesi; 3) periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili entro il primo anno di vita del bambino, nel limite massimo di cinque anni.

PER GLI EVENTI MATERNITÀ VERIFICATISI DAL 18 DICEMBRE 1977 AL 27 MARZO 2000

1) avente diritto: la madre e alternativamente il padre; 2) periodo valutabile per l'accredito di contributi figurativi: 5 mesi; 3) periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Il papà uguale alla mamma. Il decreto legislativo 151/2001 ha riordinato le norme esistenti ed ha previsto per entrambi i genitori il diritto autonomo a fruire dell'astensione facoltativa, che può essere esercitato entro i primi otto anni di vita del bambino e per un periodo non superiore ai dieci mesi in presenza di uno solo dei genitori.

Con il riconoscimento dei congedi parentali in favore del padre, in maniera autonoma e non più alternativa, questa norma ha completamente innovato la vecchia concezione della donna lavoratrice e madre, considerata come la sola idonea ad occuparsi della cura e della crescita dei figli.

Dal punto di vista operativo, l'iscritto, purché in servizio alla data di entrata in vigore del succitato decreto 151/01 - ai fini dell'accredito dei contributi figurativi e comunque prima del suo collocamento a riposo - dovrà presentare,



presso la sede provinciale dell'Inpdap di appartenenza, una domanda su carta semplice, corredata dalla documentazione che attesta l'evento della nascita del figlio.

Per i periodi fruiti dal dipendente in caso di astensione facoltativa dovrà presentare invece la domanda di riscatto.

I termini per le domande. Per i dipendenti statali le domande di riscatto debbono essere presentate in attività di servizio, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età (65 anni), pena la decadenza; se la cessazione dal servizio avviene prima del compimento del 63° anno di età, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Manuela Massini

Nuove regole per i dipendenti Inpdap, Inps, Inail, Aci

POLIZZA SANITARIA

ANCHE PER CONIUGE E FIGLI NON FISCALMENTE A CARICO

LA DOMANDA CARTACEA E TELEMATICA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011

Anche i familiari fiscalmente non a carico possono essere coperti dalla polizza sanitaria prevista per i dipendenti Inpdap. E' stato sottoscritto un nuovo piano sanitario (che riguarda anche i dipendenti Inps, Inail e Aci) che prevede la possibilità di estendere la copertura assicurativa anche ai familiari non fiscalmente a carico, risultanti dallo stato di famiglia dei dipendenti aventi diritto, e cioè:

- coniuge e/o convivente more uxorio;
- figli fino a 30 anni.

Il costo per ogni familiare assicurato è di 200 euro. I dipendenti che vogliono aderire e quindi autorizzare l'amministrazione a trattenere la somma sulla busta paga devono presentare la richiesta con due distinte modalità, entrambe concorrenti e obbligatorie.

1 – **Domanda cartacea**. Il modulo di domanda in formato cartaceo è disponibile su intranet Inpdap (sezione "Inpdap per noi", voce "Polizza sanitaria") e va presentato entro il 28 febbraio 2011. L'invio va fatto per raccomandata con avviso di ricevimento, personalmente o tramite segreteria del personale delle Sedi alla Direzione centrale Risorse umane.



Con **200 euro** a testa si assicurano i figli fino a 30 anni di età e anche i conviventi more uxorio

Le domande che arriveranno dopo tale data saranno respinte.

2 – **Domanda on-line.** Per la presentazione online si deve utilizzare l'applicativo su intranet (sezione "Inpdap per noi", voce "Polizza sanitaria") fruibile attraverso accesso nell'area riservata mediante autenticazione con codice fiscale e password del dipendente. Il modulo on-line è a disposizione dal 1° febbraio 2011.

Le due modalità di adesione del personale in oggetto ora descritte hanno esclusivamente validità per l'anno in corso.

Le prestazioni previste dalla garanzia saranno gestite, a diritto accertato, in forma indiretta, in attesa di completare il controllo sui dati ricevuti e di ultimare l'inoltro degli stessi alla società di assicurazione, la quale dovrà acquisirli a sistema.

Numero verde. Per chi ne ha bisogno è a disposizione il "servizio consulenza clienti", reso disponibile da Unisalute, al numero verde 800.822460, da lunedì a venerdì h. 8:30 – 19:30.